

Cambiare musica

Il decreto dignità e le sue conseguenze sulle fondazioni lirico-sinfoniche

Di Filippo Cavazzoni

Quando nel *Caimano* ha inventato il personaggio di Bruno Bonomo, produttore di film come *Maciste contro Freud*, chissà se Nanni Moretti immaginava che la realtà italiana avrebbe potuto andare oltre. In un mondo in cui non si sa più se è l'arte a imitare la vita o il contrario, accade che una misura politica abbia un impatto non secondario anche sulla musica e il balletto. Le due più importanti istituzioni musicali romane, il Teatro dell'Opera e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, si son viste costrette a cambiare la loro programmazione per tenere conto del [Decreto Dignità](#). Nei mesi scorsi, *Lo schiaccianoci* è stato addirittura cancellato al Costanzi, mentre nei concerti che si tengono all'Auditorium Parco della Musica, ad esempio, *Pelleas und Melisande* di Schönberg è stato sostituito da *Verklärte Nacht* dello stesso compositore. Stessa sorte è toccata all'Arena di Verona, che ha dovuto cambiare in corsa il titolo di apertura della stagione invernale cominciata a fine gennaio.

La ragione di questi interventi sta nelle pieghe della misura voluta dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Per alcune produzioni, infatti, le fondazioni lirico-sinfoniche fanno ricorso ad artisti "aggiunti", ovvero a personale non facente parte della pianta organica dei dipendenti a tempo indeterminato. Per *Lo schiaccianoci*, si trattava di maestranze tecniche, per *Pelleas und Melisande* di orchestrali. Il meritorio aumento degli spettacoli prodotti, ha messo il Teatro dell'Opera di fronte al problema di dover ingaggiare personale extra per il classico natalizio di Čajkovskij, mentre Santa Cecilia doveva reclutare musicisti in aggiunta a quelli in organico per il poema sinfonico di Schönberg, che prevede ad esempio cinque tromboni e una nutrita schiera di percussioni. A Verona, invece, si è rinunciato al monumentale *Mefistofele* di Arrigo Boito, per un più "cameristico" *Don Giovanni* di Mozart.¹

In base alla nuova normativa, le fondazioni lirico-sinfoniche hanno maggiori remore nel ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per il rischio di trovarsi a fronteggiare contenziosi.

Al Decreto Dignità si è aggiunta, alla fine di ottobre 2018, una [sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea](#), che ha accolto un ricorso presentato otto anni prima da alcuni lavoratori italiani proprio del settore dello spettacolo. Il "combina-

Filippo Cavazzoni è direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni. Per l'IBL si occupa inoltre di politiche per la cultura e lo spettacolo. Di recente ha curato il libro "Il pubblico ha sempre ragione? Presente e futuro delle politiche culturali" (IBL Libri 2018).

1 Pierachille Dolfini, "Così il decreto dignità sta bloccando le orchestre italiane", *Avvenire*, 10 marzo 2019.

to disposto” di questi due provvedimenti ha reso un terreno minato l'utilizzo di personale aggiuntivo.

Secondo la legge delle conseguenze inintenzionali, una misura contro la precarietà del lavoro si è così rivelata una misura contro il lavoro. Il tentativo di difendere lavoratori precari ha reso più difficile il loro impiego, condannandoli a una maggiore precarietà.

Il Decreto Dignità è stato uno dei primi provvedimenti varati dal governo gialloverde durante l'estate scorsa. Misura “bandiera” del M5s, il decreto aveva infatti come suo obiettivo il contrasto del precariato, limitando ad esempio il ricorso ai contratti a termine. Già con l'articolo 1 si sono stabilite “Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”, riducendo la durata massima del contratto di lavoro a termine: da 36 a 12 mesi, e definendo alcuni casi in cui il contratto può avere una durata maggiore: mai però superiore ai 24 mesi. I nuovi limiti temporali si applicano anche alle situazioni di rinnovi o proroghe di contratti. Proroghe che sono state ridotte da 5 a 4. Naturalmente, superati tali limiti, si dovrà provvedere all'assunzione del lavoratore con un contratto a tempo indeterminato.

Il decreto stabilisce poi tanto altro, ma ai fini del nostro tema l'articolo 1 è sufficiente per poter comprendere il negativo impatto che ha avuto sull'attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Queste ultime, proprio per l'attività che svolgono, hanno bisogno di una struttura molto elastica della forza lavoro, che si adatti alle necessità produttive: ogni spettacolo richiede un numero diverso di esecutori, così a fianco del personale “stabile” vi è stato un «massiccio ricorso al personale a tempo determinato». ² Ciò anche per contenere i costi e per aggirare la norma che prevede l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato tramite concorsi. Per questo motivo,

il legislatore è dunque più volte intervenuto per salvaguardare la specialità delle esigenze delle FLS [fondazioni lirico-sinfoniche] su questo versante. La questione critica è sempre stata quella di evitare le norme sulla conversione a tempo indeterminato del contratto precario. ³

Per le fondazioni la questione del personale è pertanto centrale, toccando aspetti di carattere economico e giuslavoristico. Da una parte, la forza lavoro rappresenta la maggiore voce di costo di questi enti: al 31 dicembre 2016, la consistenza del personale delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche era di 5.256 unità, ⁴ per un costo totale di più di 303 milioni di euro, ⁵ su un totale di ricavi da vendite e prestazioni di poco più di 144 milioni di euro: ⁶ il personale costa pertanto più del doppio di quanto non si ottenga con la propria attività. Dall'altra, invece,

la spina nel fianco di chi si è dovuto occupare negli ultimi anni della gestione di queste fondazioni è stata costituita soprattutto dalla dialettica “tempo deter-

2 Paolo Carpentieri, “Il diritto amministrativo dell'eccellenza musicale italiana: l'organizzazione e il finanziamento delle fondazioni lirico-musicali”, *Aedon*, n. 3, 2018, <https://bit.ly/2TQwxbB>.

3 Carpentieri, “Il diritto amministrativo dell'eccellenza musicale italiana”.

4 Personale a tempo determinato incluso.

5 Corte dei Conti, “Audizione parlamentare sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche”, Roma, 23 ottobre 2018, <https://bit.ly/2lc7KNj>.

6 Corte dei Conti, “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche: 2016”, Determinazione n. 58/2018, <https://bit.ly/2K5V9fP>.

minato - stabilizzazione a tempo indeterminato”, con un ruolo dirompente del giudice del lavoro, con provvedimenti di reintegro che hanno in alcuni casi fatto saltare gli equilibri.⁷

Il problema non è quindi nato ieri con l'approvazione del Decreto Dignità, il quale però ha di sicuro peggiorato la situazione, aumentando la precarietà e rendendo più difficile gestire e contenere la dotazione organica di questi enti, che – come si è visto – incide notevolmente sui loro bilanci: le fondazioni «hanno oneri strutturali eccessivi, soprattutto quelli per il personale».⁸

Come si è detto, anche prima del Decreto Dignità sussistevano limiti per il ricorso ai contratti a tempo determinato. Nel caso delle fondazioni si è però sempre cercato, per via legislativa, di non rendere applicabili al personale artistico e tecnico tali limitazioni.

Su questa situazione si è ora inserita la sentenza della Corte. A livello europeo esiste infatti un accordo quadro, stipulato da sindacati e associazioni datoriali, sul lavoro a tempo determinato, che alla clausola 5 stabilisce «misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato». Per prevenire tali abusi, al punto 1 tale clausola prevede che gli Stati membri adottino una o più di queste misure relative a:

- A. ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
- B. la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- C. il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

Secondo i giudici, la normativa nazionale riguardante le fondazioni lirico-sinfoniche «consente l'assunzione [...] di lavoratori tramite contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, senza prevedere nessuno dei limiti di cui alla clausola 5, punto 1, lettera b) e c), dell'accordo quadro» (punto 36). Ma la disciplina nazionale applicabile al settore non contempla nemmeno l'indicazione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti, come ad esempio l'esigenza di soddisfare necessità provvisorie. Alla luce di tale situazione, si determina l'impossibilità di sanzionare eventuali abusi: «L'ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva [...] che sanzioni l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato» (punto 62).

La normativa italiana sancisce così una disparità di trattamento fra i lavoratori a tempo determinato di questo settore e quelli degli altri:

Poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente in nessuna ipotesi, nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, essa può instaurare una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di detto settore e lavoratori a tempo determinato degli altri settori (punto 71).

La Corte ritiene pertanto che la clausola 5 dell'accordo quadro impedisca che una normativa nazionale le cui

⁷ Carpentieri, “Il diritto amministrativo dell'eccellenza musicale italiana”.

⁸ Corte dei Conti, “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche: 2016”, p. 258.

norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi in tale settore (punto 72).

Tale sentenza pone allora di fronte a una duplice scelta: non rinnovare più i contratti al personale che ha lavorato per anni presso la fondazione, attenendosi a quanto stabilito dal Decreto Dignità, oppure continuare a ritenere il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche come una "zona franca", nonostante la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In questo secondo caso però il rischio sarebbe sulle spalle dei sovrintendenti e aprirebbe le porte a una marea di cause e contenziosi.

L'associazione di categoria che riunisce le fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS) e le principali sigle sindacali hanno proposto un [accordo quadro](#) per tamponare l'emergenza, ma è evidente come solo un intervento del governo possa sbloccare la situazione: e il ministro Alberto Bonisoli di recente ha dichiarato che «è quasi pronto un decreto legge per superare il blocco dei contratti a tempo determinato».⁹

La sentenza della Corte ha creato un vuoto che rischia di essere usato dai giudici ai fini del reintegro del lavoratore, specie appunto dopo il Decreto Dignità, e che quindi richiede effettivamente un intervento normativo di riequilibrio che lasci meno spazio all'estensione della disciplina generale. Sperando che l'intervento vada in tal senso, e non nel senso opposto, perché la vicenda dei concerti cancellati dimostra che irrigidire il mercato del lavoro vuol dire cancellare occasioni di lavoro, impedire l'incontro della domanda con l'offerta e persino la visione di uno spettacolo!

IBL Focus

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.